

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia. C. 2041 Fogliani e C. 2152, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato (*Esame e rinvio – Adozione del testo base*) 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 100

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 101

5-03134 Aprile: Chiarimenti relativi all'applicazione della ritenuta d'imposta ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa 101

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 104

5-03136 Fragomeli: Regime della certificazione ai fini IVA dei servizi di *bike* e *car sharing* 101

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 106

5-03264 Bitonci: Disciplina in materia di definizione agevolata delle liti tributarie 101

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 108

5-03265 Martino: Iniziative per il controllo e la tassazione di plastiche di provenienza extra-UE in ingresso tramite container nel territorio nazionale 101

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 110

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 102

5-03104 Centemero: Maggiori entrate derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica per il *tax free shopping* 102

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 112

5-03105 Ungaro: Costi di apertura di depositi bancari da parte di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 102

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 113

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (*Svolgimento e conclusione*) 102

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia.

C. 2041 Fogliani e C. 2152, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Alvise MANIERO (M5S), *relatore*, ricorda che le proposte di legge C. 2041 (d'iniziativa della deputata Fogliani ed altri) e C. 2152 (d'iniziativa della senatrice Bottici ed altri), delle quali la Commissione Finanze avvia oggi l'esame in sede referente, intendono trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato « Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina » per permetterne la successiva alienazione ai privati possessori.

Rammenta che la proposta di legge C. 2152 è stata approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato in sede deliberante.

Come ricordato nelle relazioni che accompagnano i due testi, negli anni Venti del secolo scorso, per esigenze di igiene pubblica e di riassetto idrologico del territorio, si è reso necessario costruire il muro di sponda del Canal Lusenzo, nel comune di Chioggia, ad opera del Magistrato delle Acque di Venezia, con l'intesa di ricevere, in cambio dei lavori eseguiti, l'appezzamento di terreno sottratto al mare. Le aree provenienti dalla bonifica della laguna sono entrate a far parte del demanio marittimo e, in quanto tali, sono divenute inalienabili, finché il 10 febbraio 1965, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, sono state trasferite dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato, ma non sono tornate nella proprietà dei cittadini possessori.

A seguito delle verifiche svolte in occasione del processo del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'Agenzia del demanio di Venezia, accertata l'esistenza di costru-

zioni su aree di proprietà dello Stato, ha inoltrato ai residenti richieste di pagamento per l'utilizzo delle stesse. Il comune di Chioggia ha quindi sollecitato una soluzione normativa per restituire ai cittadini la proprietà degli immobili in oggetto.

In particolare l'articolo 1, comma 1, di ambedue le proposte, prevede il trasferimento al patrimonio disponibile del comune di Chioggia dell'area del comprensorio denominato « Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina », individuata dai decreti del Ministro della marina mercantile del 19 luglio 1950 e del 10 febbraio 1965.

Il comma 2 dispone l'applicazione per l'area in questione (già oggetto di richiesta di trasferimento da parte del comune di Chioggia) delle norme della legge 5 febbraio 1992, n. 177 (ad eccezione dell'articolo 6), che consentono il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e ne permettono successivamente l'alienazione ai privati possessori. Si stabilisce, inoltre, che l'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda dei privati possessori sono inoltre sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

Il comma 3 stima gli oneri derivanti dalla disposizione e reca la copertura finanziaria.

Intende, in conclusione, ringraziare i colleghi di tutte le forze politiche per aver consentito una rapida e condivisa approvazione, presso il Senato, della proposta di legge, a prima firma della senatrice Bottici. Auspica che, analogamente, si possa procedere anche alla Camera ad un celere esame del provvedimento ed alla sua approvazione definitiva, anche, eventualmente, mediante il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa. Riterrebbe pertanto opportuna l'adozione da parte della Commissione, quale testo base per il seguito dell'esame, della proposta di legge C. 2152, già licenziata dal

Senato, sulla quale auspica si possa registrare la convergenza dei gruppi e del Governo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ringraziando la collega Fogliani, prima firmataria della proposta di legge C. 2041, osserva che il gruppo della Lega sosterrà con impegno il provvedimento, al fine di risolvere in tempi brevi l'annosa questione che affligge i residenti di Chioggia. Ritiene opportuno, a tal fine, che l'esame del provvedimento possa essere quanto prima trasferito alla sede legislativa. Auspica altresì che i gruppi parlamentari rinuncino a presentare proposte emendative, così che il testo in esame, già licenziato dal Senato, possa essere approvato in via definitiva dalla Camera al più tardi entro il prossimo mese di gennaio.

Raffaele BARATTO (FI), nel condividere le finalità perseguite dalle proposte di legge in esame, si associa, a nome del gruppo di Forza Italia, alle valutazioni dei colleghi in ordine all'opportunità di un trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa. Ritiene infatti che vada al più presto resa giustizia ai cittadini di Chioggia, che attendono da anni che la loro incresciosa situazione venga sanata.

Massimo BITONCI (LEGA) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla collega Fogliani, prima firmataria della proposta di legge C. 2041, e dagli altri colleghi che insieme a lei si sono fatti carico di seguire la complessa questione dei cittadini di Chioggia residenti nelle aree provenienti dalla bonifica della laguna. Ritiene che il legislatore debba intervenire al più presto per risolvere tale situazione e per garantire tutti i cittadini che, in buona fede, hanno acquistato immobili su quel territorio.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) associandosi alle considerazioni espresse dai colleghi che lo hanno preceduto, concorda, a nome del suo gruppo, con la proposta di richiedere la sede legislativa per l'esame del provvedimento.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA dichiara di condividere nel merito i provvedimenti all'esame della Commissione nonché l'ipotesi da più parti avanzata di un trasferimento alla sede legislativa, al fine di sanare quanto prima la situazione oggetto dei provvedimenti.

Carla RUOCCO, *presidente*, preso atto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito odierno, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti e propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione la proposta di legge C. 2152, già approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato.

La Commissione concorda.

Carla RUOCCO, *presidente*, rinvia alla riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, convocata al termine della corrente seduta, al fine di valutare le modalità di prosieguo dell'*iter* del provvedimento, anche in considerazione della disponibilità, manifestata dai gruppi, di rinunciare in questa fase alla presentazione di emendamenti sul testo base.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03134 Aprile: Chiarimenti relativi all'applicazione della ritenuta d'imposta ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.

Nadia APRILE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nadia APRILE (M5S) ringrazia il Sottosegretario Baretta per la risposta, che ritiene peraltro logica. Permane tuttavia incertezza circa l'efficacia delle indicazioni fornite dal Governo, rispetto alle quali sarebbe necessario comprendere se i comportamenti difformi sinora tenuti saranno oggetto o meno di misure sanzionatorie.

5-03136 Fragomeli: Regime della certificazione ai fini IVA dei servizi di bike e car sharing.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego ZARDINI (PD) ringrazia il Sottosegretario per le delucidazioni fornite, rammentando che il fine ultimo degli interroganti è quello di incentivare sistemi di mobilità sostenibile, quali *bike* e *car sharing*; si riserva pertanto di valutare le modalità di un intervento normativo, al fine di esonerare i citati servizi

dall'obbligo di emissione del documento fiscale.

5-03264 Bitonci: Disciplina in materia di definizione agevolata delle liti tributarie.

Massimo BITONCI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo BITONCI (LEGA) a fronte della risposta articolata fornita dal Sottosegretario, si riserva di effettuare le relative verifiche, dal momento che agli interroganti risulta che l'Agenzia delle entrate abbia precluso la possibilità di una definizione agevolata per le cartelle relative al 2017 e notificate nel 2018. Auspica, in ogni caso, che si possa pervenire agli opportuni chiarimenti, sebbene ormai i termini per l'adesione alla richiamata definizione agevolata siano scaduti.

5-03265 Martino: Iniziative per il controllo e la tassazione di plastiche di provenienza extra-UE in ingresso tramite container nel territorio nazionale.

Claudia PORCHIETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Claudia PORCHIETTO (FI) si riserva di chiedere nuovamente lumi al Governo nel momento in cui la *plastic tax*, prevista dal disegno di legge di bilancio, entrerà effettivamente in vigore, perché ritiene che sul tema vi sia ancora poca chiarezza. Esprime preoccupazione, in particolare, per il fatto che, data la difficoltà di assicurare il corretto pagamento dell'imposta sulle plastiche importate da paesi extra europei, si avrà un incremento della tassazione sulla produzione nazionale.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda alla collega Porchietto che sul disegno di legge di bilancio è in corso un dibattito parlamentare e si riserva di affrontare il tema nel momento in cui la norma sulla *plastic tax* verrà approvata.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03104 Centemero: Maggiori entrate derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica per il *tax free shopping*.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), ringrazia il rappresentante del Governo per le delucidazioni fornite e sottolinea che il settore del *tax free shopping*, estremamente rilevante per l'economia del Paese, necessiterebbe di numerosi e significativi interventi, anche alla luce dell'importanza del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, cui tali risorse sono destinate. Auspica in ogni caso che si possa procedere quanto prima ad un approfondimento sul

tema, anche al fine di mettere a punto opportune iniziative legislative.

5-03105 Ungaro: Costi di apertura di depositi bancari da parte di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Massimo UNGARO (IV), ringrazia il Sottosegretario Baretta ed esprime apprezzamento per il fatto che non sussista alcun obbligo di chiusura dei conti correnti per i cittadini italiani non residenti. Ritiene tuttavia che l'aumento dei costi delle commissioni bancarie, fenomeno diffusosi di recente, vada adeguatamente monitorato.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 15.10.

Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.
(*Svolgimento e conclusione*).

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maurizio GRAFFEO, *Presidente di Sezione della Corte dei conti preposto alla funzione di coordinamento della Sezione Autonomie*, e Francesco PETRONIO, *Presidente di Sezione della Corte dei Conti preposto alla funzione di referto della Sezione delle Autonomie*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Francesca Anna RUGGIERO (M5S), Alessandro PAGANO (LEGA), Raffaele TOPO (PD) e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali rispondono Maurizio GRAFFEO, *Presidente di Sezione della Corte dei conti preposto alla funzione di coordinamento della Sezione*

delle Autonomie, Francesco PETRONIO, *Presidente di Sezione della Corte dei Conti preposto alla funzione di referto della Sezione delle Autonomie*, Massimo ROMANO, *Consigliere della Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna* e Rinieri FERONE, *Consigliere della Sezione delle Autonomie*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-03134 Aprile: Chiarimenti relativi all'applicazione della ritenuta d'imposta ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di sapere se la disciplina transitoria relativa alla distribuzione degli utili prevista dall'articolo 1, comma 1006, della legge 205 del 2017 sia applicabile anche agli utili percepiti dopo il 31 dicembre 2017 a seguito di delibera assembleare adottata prima del 1° gennaio 2018.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge di bilancio 2018, ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per tali redditi la tassazione nella misura del 26 per cento, con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta o dell'imposta sostitutiva.

In particolare, il comma 1005 prevede che le nuove disposizioni « si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019 ».

Tale disposizione detta la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione che, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, si applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

Il successivo comma 1006 prevede che, in deroga a tale principio generale, « alle distribuzioni di utili derivanti da parteci-

pazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 », continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.

Come noto, in base al regime previgente di cui all'articolo 47, comma 1, del TUIR, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell'esercizio di un'impresa commerciale, concorrono alla formazione della base imponibile dell'IRPEF del socio persona fisica limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.

Con riferimento agli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la predetta misura è stata elevata al 49,72 per cento per effetto dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2008.

Successivamente, la predetta misura è stata elevata a 58,14 ad opera del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 26 maggio 2017, con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Ciò posto, per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 1, comma 1006, della legge di bilancio 2018, gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui delibera di distribuzione sia compresa nel suddetto periodo transitorio (1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022), concorrono a formare il reddito complessivo della persona fisica, che detiene la partecipazione qualificata al di

fuori dell'attività d'impresa, nella misura del 40 per cento del loro ammontare.

Gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, la cui delibera di distribuzione sia compresa nel periodo transitorio, concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare.

Infine, gli utili prodotti nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 concorrono al reddito complessivo del contribuente nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.

Tenuto conto del mutamento della disciplina di tassazione, il legislatore ha salvaguardato, per un periodo di tempo

limitato, il regime fiscale degli utili formati nei periodi precedenti all'entrata in vigore del nuovo regime, facendo riferimento nella disposizione transitoria agli utili deliberati a partire dal 1° gennaio 2018.

Un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni in esame – che intende conservare agli utili formati prima della entrata in vigore della legge di riforma lo stesso trattamento fiscale (ossia l'imponibilità parziale) che gli utili stessi avrebbero avuto se gli utili fossero stati distribuiti nel periodo di formazione e non in un periodo successivo – non può che condurre ad affermare che agli utili deliberati fino al 31 dicembre 2017 debba applicarsi il previgente regime di tassazione dei dividendi, ancorché gli stessi siano distribuiti dal 1° gennaio 2018.

ALLEGATO 2

5-03136 Fragomeli: Regime della certificazione ai fini IVA dei servizi di *bike* e *car sharing*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se, con riferimento ai servizi di *bike* e *car sharing*, non si ritenga opportuno equiparare tali servizi a quelli elettronici al fine di esonerarli dall'obbligo di emissione del documento fiscale, nel presupposto che tali servizi, ed i relativi pagamenti, vengono resi in maniera automatizzata attraverso sistemi rintracciabili e dovrebbero, pertanto, beneficiare di una semplificazione degli adempimenti.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che « A decorrere dal 1° gennaio 2020 (e dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro) i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972... Con decreto del Ministro Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata ».

Ne consegue che, per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, sussiste in via generalizzata l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (cfr. articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015), ad eccezione delle operazioni espressamente esonerate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, tra le quali sono ricompresi anche i servizi elettronici resi a committenti privati.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 15 marzo 2011, n. 282, i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla direttiva 2006/112/CE, « comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione ».

Pertanto, secondo il vigente quadro comunitario, i servizi di *bike* e *car sharing* non sono equiparabili ai servizi elettronici resi a committenti privati, esonerati ai sensi del decreto ministeriale del 10 maggio 2019.

Si evidenzia, inoltre, che il citato decreto, nell'individuare i casi di esonero dall'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, ripropone, in linea generale, gli esoneri dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi già individuati dalla normativa preesistente e, in particolare, dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996 e dai decreti ministeriali del 13 febbraio

2015 e del 27 ottobre 201, precisando, peraltro, la natura temporanea dell'esonero. Sarebbe, di conseguenza del tutto asistemato, sotto il profilo tecnico, pre-

vedere *ex novo* uno specifico esonero dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i servizi in questione.

ALLEGATO 3

5-03264 Bitonci: Disciplina in materia di definizione agevolata delle liti tributarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento alla riapertura dei termini della c.d. rottamazione-ter, chiedono di sapere quale sia stato il numero totale delle adesioni e se non ritenga valutabile l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, la possibilità di una definizione agevolata anche per le cartelle relative al 2017 notificate nel corso del 2018. Ciò anche in considerazione del fatto che l'aver circoscritto l'adesione alla definizione agevolata alle sole cartelle consegnate entro il 2017, escludendo quelle che sono state notificate dall'Agente della riscossione successivamente alla data del 1° gennaio 2018, avrebbe penalizzato molti contribuenti interessati a definire le proprie posizioni debitorie nei confronti del Fisco, ma oggettivamente impossibilitati per i tempi della burocrazia.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Con la c.d. « Pace fiscale » sono state previste diverse misure dirette a definire in via agevolata situazioni debitorie ancora aperte con l'Amministrazione Finanziaria. Difatti, con il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Decreto fiscale 2019), è stata concessa ai contribuenti/debitori la possibilità di utilizzare diversi strumenti per sanare le proprie posizioni debitorie, tra i quali, vi sono l'annullamento automatico totale dei debiti di importo fino a 1.000 euro, la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione-ter) e la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

In particolare, con la « rottamazione-ter » – sulla falsariga delle precedenti edizioni disciplinate dall'articolo 6, decreto-legge n. 193/2016 e dall'articolo 1, decreto-legge n. 148/2017 – è stata prevista la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, consentendone l'estinzione mediante versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora. Per usufruire della « rottamazione-ter », il decreto-legge n. 119/2018 ha fissato la scadenza del 30 aprile 2019 come termine ultimo per presentare la dichiarazione di adesione.

Successivamente, il decreto-legge n. 34/2019 (« decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla « rottamazione-ter », fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.

Da ultimo, l'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in corso di conversione, ha spostato il termine per il pagamento dell'unica o prima rata della « rottamazione-ter », prorogandolo al 30 novembre 2019 (in luogo del 31 luglio 2019).

Tanto premesso, relativamente al numero totale delle adesioni, si fa presente che all'Agenzia delle entrate-Riscossione sono pervenute circa 1,7 milioni di dichiarazioni di adesione alla « rottamazione-ter », di cui circa 300.000 presentate a

seguito della riapertura dei termini, ossia successivamente alla scadenza originaria del 30 aprile 2019.

Con riferimento, invece, all'istituto del « saldo e stralcio », le relative dichiarazioni sono state più di 400.000, di cui 68.000 presentate dopo la suddetta scadenza del 30 aprile 2019.

Il totale di cartelle di pagamento e avvisi esecutivi oggetto delle dichiarazioni di rottamazione-ter e di saldo e stralcio è stato pari a circa 15,6 milioni; di questi, 2,7 milioni sono riconducibili a dichiarazioni presentate dopo il 30 aprile 2019.

Quanto, poi, alla seconda richiesta dell'Onorevole interrogante – vale a dire circa la possibilità di introdurre una definizione agevolata anche per le cartelle relative al 2017 ma notificate nel corso del 2018 – occorre precisare che il Legislatore, nelle diverse forme di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo varate negli ultimi anni, ha sempre individuato i carichi definibili in funzione della data di affidamento del carico all'agente della riscossione, anziché di quella di notifica della cartella di pagamento, ovvero dell'avviso esecutivo; in tal senso, dispongono,

infatti, l'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016 (relativamente alla « prima rottamazione »), l'articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017 (relativamente alla c.d. « rottamazione-bis »), gli articoli 3 e 5 del decreto-legge n. 119/2018 (relativamente alla c.d. « rottamazione-ter ») e l'articolo 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018 (relativamente al c.d. « saldo e stralcio »).

Con riguardo alla « rottamazione-ter », gli articoli 3 e 5 del decreto-legge n. 119/2018 hanno già consentito la definizione agevolata dei « carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 », ivi compresi, quindi, quelli per i quali le cartelle di pagamento sono state notificate successivamente al 31 dicembre 2017. In tale contesto, i debitori hanno, comunque, avuto la possibilità di individuare tutti i carichi definibili, indipendentemente dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento, richiedendo l'apposito prospetto informativo reso disponibile dall'Agenzia delle entrate-Riscossione on line (sia nell'area pubblica sia nell'area riservata del sito Internet) oppure presso gli sportelli.

ALLEGATO 4

5-03265 Martino: Iniziative per il controllo e la tassazione di plastiche di provenienza extra-UE in ingresso tramite container nel territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, in relazione alla prevista introduzione della c.d. *plastic tax* istituita con l'articolo 79 del disegno di legge di bilancio 2020, chiedono di sapere in che modo si intendano contrastare eventuali comportamenti elusivi assicurando il corretto pagamento della suddetta tassa su tutte le plastiche in ingresso tramite container sul territorio nazionale anche al fine di evitare problemi di importazione di prodotti non conformi o dichiarati erroneamente. Ciò con particolare riferimento alle merci provenienti da Paesi Terzi per le quali la tassa dovrà essere pagata dall'importatore.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nella sua veste di autorità doganale, esercita, a garanzia della piena osservanza della normativa comunitaria e nazionale, attività di controllo, accertamento e verifica relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali. Contrasta inoltre gli illeciti di natura extratributaria, quali i traffici illegali di armi, droga, beni del patrimonio culturale, prodotti contraffatti o non rispondenti alle normative in materia sanitaria o di sicurezza, nonché commercio internazionale di esemplari di specie animali e vegetali minacciate di estinzione, protette dalla Convenzione di Washington.

Queste attività sono condotte, in molti segmenti, in stretta collaborazione con le altre Autorità competenti per i diversi profili interessati (ad es.: Ministero della salute per le problematiche afferenti la

tutela della salute, Ministero dello sviluppo economico per il controllo della rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti, in materia di sicurezza, dalle norme comunitarie e nazionali, Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i controlli radiometrici sui rifiuti e semilavorati metallici).

Il ruolo nevralgico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche per detti presidi deriva proprio dalla sua esclusiva competenza nella gestione del momento doganale, ovvero della fase nella quale la merce e i soggetti che la movimentano lungo la sua catena di produzione, distribuzione e commercializzazione debbono porre in essere le procedure doganali ed essere sottoposti ai relativi controlli che riguarderanno, unitariamente, tutti gli aspetti connessi con la loro immissione nel territorio doganale dell'UE e la loro uscita dal medesimo.

I controlli doganali, ai sensi dell'articolo 46 del Reg UE 952/2013, si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante un procedimento informatico, il « circuito doganale di controllo », al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e, se del caso, internazionale.

Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite con la dichiarazione doganale e dell'esistenza, dell'autenticità, dell'accuratezza e della validità di documenti a corredo di quest'ultima.

Sul piano operativo, la procedura informatizzata del circuito doganale di controllo, all'atto della registrazione della dichiarazione doganale, segnala:

(CA) controllo automatizzato: se la merce non deve essere sottoposta ad un controllo;

(CD) controllo documentale: se si deve procedere al controllo dei documenti allegati alla dichiarazione;

(VM) visita merce: se, oltre al controllo documentale, occorre procedere obbligatoriamente al controllo fisico delle merci;

(CS) controllo scanner: se si deve procedere alla scansione del mezzo di trasporto/container e, in caso di dubbi sulle immagini, procedere con l'eventuale controllo fisico;

(CB) controllo a posteriori: se occorre procedere a un controllo (documentale), successivamente al rilascio della merce per le sole operazioni selezionate CA.

L'applicazione di questa metodologia viene effettuata attraverso la rapida interconnessione delle seguenti fasi, volte a:

individuare i campi maggiormente esposti al rischio di illeciti, con riferimento ai settori merceologici, alle tipologie di traffico ed ai soggetti;

modulare le rilevanze dei rischi configurati per determinare una scala di valori cui fare riferimento per i controlli in un corretto equilibrio costi-benefici;

effettuare un costante monitoraggio della situazione operativa, al fine di riscontrare la validità dell'analisi dei rischi posta in atto ed integrare e/o aggiornare la banca dati dei profili di rischio, i relativi parametri ovvero per introdurre di nuovi.

La procedura per la gestione dei rischi si caratterizza, quindi, come un processo estremamente dinamico, basato essenzialmente sull'acquisizione permanente di informazioni qualificate a livello nazionale,

comunitario ed internazionale, sull'analisi e valutazione costante di tali informazioni e sul monitoraggio continuo delle operazioni e dei risultati dei controlli.

Il sistema informatizzato, adottato dall'amministrazione doganale italiana per la fase di monitoraggio del processo di gestione del rischio e di taratura dei profili, consente l'aggiornamento dei profili di rischio inseriti nel circuito doganale di controllo utilizzando i messaggi di esito dei controlli eseguiti al termine della verifica come completamento dell'accertamento effettuato.

L'Agenzia delle dogane, utilizzando al meglio le informazioni in proprio possesso, è in grado di svolgere un ruolo di presidio volto a contrastare comportamenti elusivi consentendo di assicurare i corretti adempimenti doganali, mitigando dunque il rischio di importazione di prodotti non conformi o non correttamente dichiarati, al fine di tutelare il commercio lecito, le imprese nazionali del settore e gli interessi erariali, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e contribuendo alla lotta all'evasione fiscale e alle frodi.

In tale contesto, ed in particolare per quanto concerne la specifica richiesta degli On.li interroganti in merito ai provvedimenti che si intendono adottare per contrastare comportamenti elusivi e per assicurare il corretto pagamento dell'imposta in questione su tutte le plastiche in ingresso sul territorio nazionale, al fine di evitare problemi di importazione di prodotti non conformi o dichiarati erroneamente, l'Agenzia, secondo lo schema di norma attualmente in discussione in Parlamento (A.S. 1586 – Legge di Bilancio 2020, articolo 79, comma 13) accerta e riscuote l'imposta sui prodotti di importazione con le modalità previste per i diritti di confine. Inoltre, lo stesso schema di norma prevede che le modalità di attuazione della citata disposizione, ivi incluse quelle per il corretto assolvimento del tributo, siano demandate ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

ALLEGATO 5

5-03104 Centemero: Maggiori entrate derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica per il *tax free shopping***TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere, con riferimento all'anno 2018 ed al primo semestre 2019, quale sia il gettito confluito nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato derivanti dall'applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica per il *tax free shopping*.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Occorre anzitutto premettere che l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 193 del 2016 prevede, al comma 1, che a decorrere dal 1° gennaio 2018 (termine rinviato al 1° settembre 2018), con riferimento alle cessioni di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (cessioni *ex* articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972-*tax free*), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica. Il sistema *tax free* permette agli acquirenti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea di ottenere lo sgravio o il rimborso dell'IVA pagata sui beni acquistati dai venditori italiani.

Il successivo comma 2 stabilisce che, per assicurare l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO e per permettere la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, siano previsti, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto

con il direttore dell'Agenzia delle entrate, modalità e contenuti semplificati della fatturazione elettronica di detti beni. La richiamata determinazione n. 54088 del 22 maggio 2018, in particolare all'articolo 4 (Interoperabilità con i sistemi vigenti e connesse semplificazioni) prevede che « i dati di competenza dell'Agenzia delle entrate, trasmessi ad OTELLO 2.0 siano automaticamente messi a disposizione in apposita area riservata onde consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale previsti dalla normativa vigente. Sono altresì trasmesse all'Agenzia delle entrate le informazioni di competenza sullo stato di apposizione del visto digitale sulle fatture per il *tax free shopping* ».

Il comma 5 stabilisce che le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso il MEF per la riduzione del debito pubblico.

A tale ultimo riguardo, la mancata individuazione della metodologia per determinare il maggior gettito previsto dall'articolo 4-*bis* in argomento, peraltro in difetto di indicazioni in merito nella norma primaria, non consente di dare attuazione al comma 5.

Sono, tuttavia, in corso riunioni tecniche che possano consentire alle Amministrazioni coinvolte di superare le difficoltà metodologiche riscontrate.

ALLEGATO 6

5-03105 Ungaro: Costi di apertura di depositi bancari da parte di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro alle richieste degli onorevoli interroganti, sentita anche la Banca d'Italia, si rammenta, preliminarmente, che la legge 18 giugno 2015 n. 95 – che ha dato attuazione alla direttiva UE 2014/107 sugli scambi informativi a fini fiscali e ha ratificato l'Accordo tra USA e Italia finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa del « *Foreign Account Tax Compliance Act* », (FATCA) – ha introdotto le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai conti finanziari detenuti dai soggetti non residenti, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica (*due diligence*) ai fini fiscali. Il MEF ha emanato il 28 dicembre 2015 un decreto di attuazione.

Pertanto, ai sensi della citata legge, le istituzioni finanziarie (tra cui banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie) all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente, effettuano un'attività di *due diligence* volta ad acquisire, tra l'altro, dati personali quali il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il numero di identificazione fiscale (NIF) o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione.

Ciò premesso, entrando nello specifico, si ritiene utile considerare che i conti correnti per non residenti sono un prodotto bancario commercializzato dalle banche nell'esercizio della loro attività d'impresa e che le commissioni bancarie sono stabilite in un regime di libero mercato, e, quindi, sono sottratte ad un controllo di congruità da parte dello Stato.

In ogni caso il collegamento tra l'entità della commissione richiesta per la gestione del conto corrente e la effettuazione di controlli fiscali non può, comunque, essere posto a fondamento della richiesta di commissioni bancarie più alte.

Si precisa, inoltre che, secondo la vigente normativa antiriciclaggio e la relativa normativa secondaria di attuazione, non sussiste alcun obbligo di chiusura di conti correnti per i cittadini italiani non residenti. L'eventuale interruzione del rapporto continuativo con l'intermediario finanziario (banca o poste italiane) ovvero il rifiuto all'instaurazione del rapporto risulta collegato esclusivamente all'impossibilità oggettiva di effettuare o completare, entro i termini prescritti dalla legge, l'adeguata verifica del cliente.